

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il R.D.13 febbraio 1933, n.215;
VISTO il D.P.R. 07 maggio 1948, n.789;
VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n.45;
VISTA la L.R. 08 febbraio 2007, n.2, la quale all'art.33 ha stabilito, fra l'altro, che entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge, l'Assessorato regionale Agricoltura e foreste, al fine di pervenire all'ordinaria amministrazione, predispone il Piano di Classifica dei Consorzi di Bonifica di cui all'art.10, comma 2, della L.R. 25 maggio 1995, n. 45;
VISTO il D.P.R.S. n. 151 del 23.05.1997 con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone ed ha soppresso il Consorzio di Bonifica di Caltagirone.
VISTO il D.P.R.S. n. 34 dell'8.02.1996 con il quale è stata determinata la delimitazione del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, le cui superfici traggono benefici dall'azione della bonifica;
RILEVATO che le superfici di che trattasi traggono benefici dall'azione della bonifica a seguito della realizzazione di opere ed impianti a ciò finalizzati;
VISTO l'art.10 della L.R. n. 25 maggio 1995, n. 45, il quale prevede che la ripartizione delle spese per la manutenzione, la gestione e la vigilanza delle opere e degli impianti sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli enti pubblici per i beni di loro pertinenza ed i proprietari di immobili ad uso diverso da quello agricolo, ed avviene in ragione dei benefici conseguiti secondo le tabelle di contribuzione a tal fine predisposte sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuzione;
CONSIDERATO che a tale contribuzione sono tenuti i consorziati i cui immobili ricadono nel comprensorio e che dalle opere e dagli impianti traggono beneficio, ovvero coloro che aderiscono al Consorzio ai sensi del comma 2 dell'art.5 della L.R. 25 maggio 1995, n. 45;
VISTI i commi 3, 6 e 7 dell'art.10 della L.R. 25 maggio 1995, n. 45 i quali prevedono che le spese di funzionamento dei Consorzi non coperte dal contributo regionale sono a carico dei consorziati fruitori delle opere, degli impianti e dei servizi consortili e sono ripartite in tre fasce, così come individuate all'art.14 della L.R. 25 maggio 1995, n. 45;
CONSIDERATO che ai fini dell'imposizione contributiva degli oneri complessivi è necessario formulare dei criteri per la determinazione del beneficio conseguente all'attività di bonifica;
CONSIDERATO che a tale scopo risponde la elaborazione dei criteri e degli indici di classifica per il riparto della contribuzione avuto riguardo al beneficio prodotto dalle singole opere, impianti e/o servizi;
VISTO il Piano di Classifica per il riparto della contribuzione del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone predisposto da questo Assessorato, ai sensi dell'art.33 della L.R. 08 febbraio 2007, n.2;
CONSIDERATO che il documento predisposto, corredato dalla relativa cartografia, risponde ai requisiti di legge e soddisfa le esigenze di equità contributiva per cui il piano viene redatto;

VISTO il D.A. n. 148 del 30/09/2009 di approvazione del Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

RITENUTO opportuno, fermi restando i principi e gli strumenti giuridico-estimativi contenuti nell'anzidetto Piano di Classifica, prevedere delle apposite procedure di aggiornamento periodico, in funzione della dinamica dei prezzi dei prodotti agricoli e dei fattori produttivi, per le diverse colture agrarie;

A TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA

ART.1

Il Piano di Classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, approvato con D.A. n.148 del 30/09/2009, sarà applicato nell'ambito del perimetro del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone tenendo conto di apposite procedure di aggiornamento periodico, in funzione della dinamica dei prezzi dei prodotti agricoli e dei fattori produttivi, per le diverse colture agrarie.

ART.2

Il presente Decreto, unitamente al Piano di Classifica per il riparto della contribuenza e al D.A. n. 148 del 30/09/2009, relativo alla sua approvazione, saranno depositati presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio e presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone.

ART.3

La notizia del deposito di cui al precedente art. 2 sarà dare mediante avviso pubblicato sulla G.U.R.S. e affissione negli albi dei Comuni compresi nel territorio di cui al D.P.R.S. n.34 dell'08.02.1996.

ART.4

Chiunque vi abbia interesse può inoltrare entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 3, ricorso avverso il Piano di Classifica, all'Assessore regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, ai sensi della L.R. 08 febbraio 2007, n.2, art.33; i ricorsi dovranno essere decisi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Risorse Agricole e Alimentari per il visto.

Palermo,

10 OTT. 2012



L'ASSESSORE
On. Prof. Francesco Aiello